

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
UNIFORM SOCIETA'
COOPERATIVA O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA SORTINO 2/A

Numero REA: SR - 424863

Codice fiscale: 02009590890

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 105 Raccolta n. 68

STATUTO

**"COOPERATIVA SOCIALE UNIFORM
SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S."**

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo uno (1)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,
come successivamente modificata tra l'altro dal Decreto
Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, la società cooperativa
denominata "COOPERATIVA SOCIALE UNIFORM SOCIETÀ COOPERATIVA
O.N.L.U.S.", impresa sociale, con sede legale in Siracusa.

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
sesto del codice civile e dalle leggi speciali sulla
cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni sulla società a responsabilità limitata, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2519, c. 2, del
codice civile.

La società cooperativa potrà istituire, con delibera della
assemblea, succursali, centri e rappresentanze, anche
altrove.

La società cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata,
con deliberazione della assemblea dei soci, salvo il diritto

di recesso per i soci dissenzienti.

La società cooperativa ha la facoltà di aderire alla
Confederazione Cooperative Italiane.

Titolo II

Scopo - Oggetto

Articolo due (2)

La società cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre
1991 n. 381, come successivamente modificata tra l'altro dal
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, non ha fini di
lucro e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso le attività di cui all'art. 1,
lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come
modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 112, e precisamente:

- A) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,
incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b), c), d), l) e p) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
112 recante revisione della disciplina in materia di impresa
sociale di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge
6 giugno 2016 n. 106, quali:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1
e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive
modificazioni;
 - interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5



febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni;

- interventi, servizi e prestazioni di cui alla

Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001

e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai

sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educativa;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica e al successo

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al

contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui

all'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

n. 112, vale adire:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2,

numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni;

- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art.

112, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e

successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del Decreto Legislativo

19 novembre 2007 n. 251 e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non potere reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

B) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e in particolare finalizzate all'inserimento lavorativo in attività di servizi di persone svantaggiate nella percentuale di almeno il trenta per cento (30%), come indica l'art. 4, comma 2, della Legge 8 novembre 1991 n. 381; nonché tramite la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi, attuando in forma mutualistica e senza fine speculativo, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Lo scopo che i soci della società cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa della azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.



Ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, il socio lavoratore di cooperativa stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui con-tribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla società cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statu-ti sociali e dei regolamenti interni.

Lo scopo della società cooperativa si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lette-re a) e b) dell'art. 1, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112. La società

cooperativa, pertanto, si occuperà sia della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi sia dello svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, indicate nell'oggetto sociale, sono tali da postulare l'esercizio di

attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle
finalità attribuite alle cooperative sociali, così come
previsto dall'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381,
come modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3
luglio 2017 n. 112.

Le attività previste alle lettere a) e b) dell'art. 1, comma
1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato
dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112,
sono coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità
della società cooperativa sociale e sono funzionalmente
collegate tra loro, con gestione nettamente separata.

L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile
della società cooperativa sociale, infatti, consentono la
netta separazione fra le gestioni relative alle attività
esercitate, al fine della corretta applicazione delle
agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La società cooperativa si ispira ai principi che sono alla
base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad
essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il
legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo
Stato e le Istituzioni Pubbliche.

La società cooperativa, per potere curare nel miglior modo
gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico

*Roberto Ferrero
Gaetano Zallulli
Michele Zallulli*

*Desiree Benuata
NOTE*



culturale della comunità, deve cooperare attivamente, con
altri enti cooperativi, altre imprese e imprese sociali e
organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e
internazionale.

La società cooperativa intende realizzare i propri scopi
sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse
della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed
enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo
modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione
responsabile dell'impresa.

La società cooperativa intende realizzare i propri scopi
sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale di
Siracusa e (provincia), mediante il coinvolgimento delle
risorse della comunità, e in special modo volontari,
fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà
sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei
soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La società cooperativa opera in forma mutualistica e senza
fini speculativi, tramite la gestione in forma associata
dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni
economiche, sociali e professionali.

La società cooperativa può operare anche con terzi.

La società cooperativa, al fine di garantire il corretto
perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli

orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei
Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di
Federsolidarietà Confcooperative e/o sue successive
modificazioni o integrazioni.

Articolo tre (3)

Considerato lo scopo mutualistico, come definito dal
precedente articolo due (2), con riferimento alle attività
comprese nella lettera a) dell'art. 1, comma 1, della Legge
8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, la società
cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire,
nello interesse mutualistico dei soci, servizi in campo
sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a
facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con
handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici,
minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti,
immigrati.

In relazione a ciò, la società cooperativa può assumere e
gestire, da pubbliche amministrazioni e da privati, i
seguenti servizi, in campo sociale, educativo e
riabilitativo, rivolti a privati, imprese, enti pubblici
quali Comuni, Province, Regioni e A.s.l.:

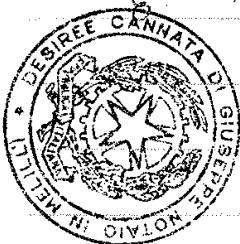
a) case alloggio e case famiglia, servizi diurni, servizi
notturni a favore di dimessi dall'ospedale psichiatrico, di
minori, di anziani, di tossicodipendenti, di soggetti con

Spinafornio

Desiree Cannata Nota

Giuliano Zaffile

Marcopella



difficoltà di inserimento sociale, di disabili fisici, psichici, sensoriali e persone svantaggiate, siano esse minori o adulte e di persone in difficoltà di inserimento sociale;

b) attività di sostegno e di reinserimento sociale;

c) attività di animazione, con finalità educative e di socializzazione;

d) assistenza domiciliare e telesoccorso;

e) costituire un centro di studi che si occupi di indagini sociologiche, inchieste, sondaggi, ricerche statistiche relative alla comunità locale, nonché di quelle limitrofe;

f) attività, servizi e centri di riabilitazione;

g) centri diurni e notturni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;

h) centri diurni e residenziali e altre strutture con carattere animativi-culturale e del tempo libero, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

i) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e di riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

l) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate,

imperiati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche, individuali e di gruppo;

m) ricerca e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche musicali ed informatiche;

n) organizzazione e gestione di Corsi di Formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza destinate all'inserimento nel mondo del lavoro di persone portatrici di handicap psico-fisici;

o) organizzazione di congressi, conferenze, concerti e manifestazioni promozionali;

p) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile, all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

q) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno dell'istituzione a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

r) la Cooperativa potrà produrre e vendere pubblicazioni scientifiche e divulgative, anche periodiche, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e in video;

s) case alloggio.

Roberto Forino

Giuseppe Zafulla

Mario Spilla

Desiree Canale Note



La società cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale, costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative.

La società cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia indirettamente sia direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

1) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui o partecipazioni;

2) organizzare e gestire corsi di formazione professionale; a tal fine potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie;

3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e

comunque accessorie all'attività sociale;

4) dare adesione e partecipare a Enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;

5) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

6) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale. In conseguenza è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra non soci, sotto ogni forma;

7) favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;

8) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici o fisici o comunque "svantaggiati".

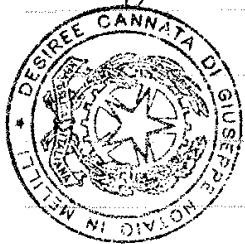
A tal fine, potrà utilizzare i finanziamenti e le

fabrizio fortino

Desiree Cannata Notaio

gabriele zelante

chiara zapella



agevolazioni previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie. La società cooperativa, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni (ivi comprese quelle introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112) e nel pieno rispetto del collegamento funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché delle indicazioni di cui alla Legge Regionale 11 febbraio 2002 n. 2, ha per oggetto l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali e parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati, sia italiani sia esteri, di ogni e qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nelle seguenti aree di intervento, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali:

- agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare, zootecnica e itticultura;
- artigianato;
- ambiente e beni culturali;
- manutenzione civile ed industriale di carattere edile, elettrico, idraulico, stradale, termoidraulico, di falegnameria e carpenteria;
- impianti elettrici, idraulici e di condizionamento;

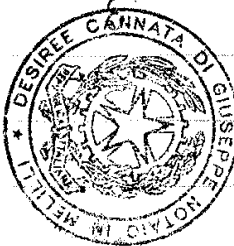
- salvaguardia del territorio;
- sanificazione ambientale, ivi compresi servizi di derattizzazione e disinfestazione;
- pulizie civili, industriali, ambientali, ospedaliere, pulizia di vetture ferroviarie, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto;
- commercio;
- installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere, bonifica e rimboschimento;
- lavorazione del legno, costruzione e restauro di mobili;
- gestione di autorimesse e di parcheggi pubblici e privati;
- facchinaggi vari e manovalanza in genere;
- attività di custodia e di vigilanza di mobili e di immobili;
- servizi di lavanderia, stireria e tintoria;
- trasporto di merci, persone, valori e documenti;
- servizio mensa e ristorazione collettiva, gestione di pubblici esercizi, centri termali, stazioni balneari e montane per Enti pubblici e privati, centri di gastronomia, caffetteria, centri di preparazione e confezionamento pasti, servizi di catering, servizi generali di cucina e ristorazione per Enti pubblici e privati;
- gestione di impianti sportivi e ricreativi;
- attività integrate che riguardano due o più settori

Jobina formo

Desiree Canale Nota

Giuseppe Zaffarello

Marco Dappella



sopra citati e altri servizi in ogni forma ed espressione.

In riferimento alle attività comprese nella lettera b) dell'art. 1, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, la società cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale.

La società cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali.

Attraverso lo svolgimento di tali attività, si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati, offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quegli "ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3 comma 2

Costituzione), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.

La società cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

Titolo III

Soci

Articolo quattro (4)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Può essere socio chiunque condivida i fini sociali e intenda contribuire alla loro realizzazione.

I soci cooperatori:

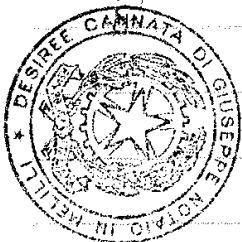
- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro ripartizione.

Esprimo forma

Desiree Canale

Costantino Zaffarello

Marescaopella



Articolo cinque (5)

I soci sono distinti in tre categorie:

- a) soci lavoratori;
- b) soci sovventori;
- c) soci volontari.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvi i casi di anticipata acquisizione della capacità di agire per atto dell'autorità giudiziaria o per legge), che esercitano o che intendono esercitare arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla società cooperativa, purché la loro effettiva capacità lavorativa, attitudine e specializzazione professionale sia tale da concorrere validamente al conseguimento dell'oggetto sociale e allo sviluppo della Cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche coloro che hanno maturato precipue competenze tecniche e amministrative, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti per legge.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo

di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

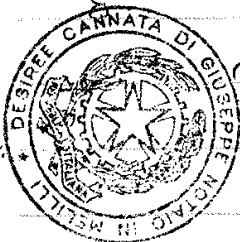
Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue successive modifiche e integrazioni.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini all'attività esercitata dalla società cooperativa, salvo esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Articolo sei (6)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della partecipazione sociale che si propone di sottoscrivere, fermo restando che il valore nominale di ciascuna quota non potrà comunque essere inferiore a euro cinquanta, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) il versamento della tassa di ammissione;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai



Desiree Cannata
Notario
Giuseppe Cannata
Messina

regolamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel Titolo VII del presente statuto.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e) e f), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione da parte di enti, organismi o persone giuridiche dovrà precisare:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente, l'organismo o la persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) il numero delle quote sociali da sottoscrivere;
- e) versamento della tassa di ammissione.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello statuto e delibera di autorizzazione.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo quattro (4), delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul

libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo otto (8).

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto alla lettera a) dell'articolo ventotto (28).

In tal caso, l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro dei

Roberto Forno

Desiree Cavatola Notaio

Operano Zafullo
Modesto Pappalardo



soci.

Articolo sette (7)

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno previsto dall'art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142, redatto dall'organo amministrativo e approvato dalla assemblea ordinaria dei soci. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, alla presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento, nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo otto (8)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati, oltre che al predetto versamento della tassa di ammissione, anche:

a) al versamento, con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo ventotto (28):

- del capitale sottoscritto;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli

amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a partecipare all'attività dell'impresa secondo le sue necessità e conferendo anche il proprio lavoro, se persone fisiche.

Articolo nove (9)

E' fatto divieto ai soci persone fisiche di iscriversi contemporaneamente ad altre società cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale e analogo a quello della società cooperativa.

Articolo dieci (10)

I soci persone fisiche, che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della società cooperativa con delibera della assemblea ordinaria.

Possono diventare soci onorari della società cooperativa, sempre con delibera della assemblea ordinaria dei soci, anche persone non socie, aventi particolari titoli di merito nei confronti della società cooperativa.

Articolo undici (11)

Delibera del 15/05/2025

Desiree Baccata

Paolo Zappalà

Michele Scarpata



La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte o scioglimento dell'ente o della persona giuridica.

Articolo dodici (12)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere secondo le modalità previste dal Titolo VII del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,

l'organo amministrativo potrà, su richiesta
dell'interessato, fare decorrere l'effetto del recesso dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

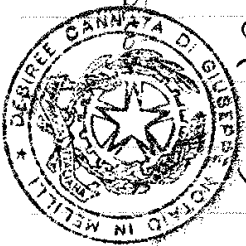
Articolo tredici (13)

La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione
nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti,
nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilità previste dal precedente
articolo 5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per
avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano
comunque superato il sessantesimo anno di età oppure nel
caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della
impresa sociale. Quando ricorrono particolari esigenze
interne della società cooperativa, l'assemblea ordinaria ha
facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano
raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino
nelle condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il
limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto
sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza,
limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel
libro dei soci.

Articolo quattordici (14)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è



Roberto Porcino
Desiree Canale
Galvano Zaffina
Martina Sappalà

deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti

del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);

b) che, senza giustificato motivo, non partecipi, più di tre volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificati motivi, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti, contratti ad altro titolo, verso la società;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo otto (8);

e) che svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrente agli interessi sociali;

f) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento;

g) che tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società cooperativa;

h) che venga condannato, con sentenza penale irrevocabile, per reati infamanti;

i) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche

morali, alla società cooperativa o fomenti, in seno a essa,
dissidi e disordini pregiudizievoli.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre
opposizione secondo le disposizioni previste dal Titolo VII
del presente statuto, nel termine di sessanta (60) giorni
dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante limitatamente al socio
dall'annotazione nel libro dei soci, nel termine indicato
nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo quindici (15)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno, raccomandata a mano con rispettiva
ricevuta o posta elettronica certificata.

Le controversie che insorgessero fra i soci e la società
cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dal
Consiglio di Amministrazione su tali materie, sono regolate
dal Titolo VII del presente statuto.

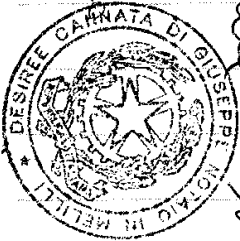
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a
pena di decadenza, con atto pervenuto alla società
cooperativa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
raccomandata a mano con rispettiva ricevuta o posta
elettronica certificata, entro sessanta (60) giorni dalla

Spazio firma

Desiree Cauale

Giuseppe Zallulli

Notaro



data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo sedici (16)

I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo ventinove (29), comma quattro (4), lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido, si matura allo scadere del centotanta (180) giorni dall'approvazione del predetto bilancio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Articolo diciassette (17)

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi o dei legatari al rimborso delle quote interamente liberate ed

Il socio che cessa di fare parte della società cooperativa

Microdopple

Desiree Bouwla Notary



risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un (1) anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un (1) anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società cooperativa gli eredi del socio defunto.

Articolo diciannove (19)

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori dei redditi della società cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio, a norma del successivo articolo ventinove (29), estensibili anche ai lavoratori ausiliari e collaboratori, in quanto applicabili e deliberati dall'assemblea.

Articolo venti (20)

Il trattamento economico, corrisposto ai soci persone fisiche durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa e per-tanto con le esigenze sociali.

Titolo IV

Soci sovventori

Articolo ventuno (21)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del
pre-sente statuto, possono essere ammessi alla società
cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge
31 gennaio 1992 n. 59.

Articolo ventidue (22)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere a oggetto
denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da
quote trasferibili ognuna del valore di nominali euro
cinquanta.

Ogni socio può essere titolare soltanto di una quota sociale.

Articolo ventitre (23)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea, le quote
dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite
esclusivamente previo gradimento del Consiglio di
Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente,
indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli
amministratori provvederanno a indicarne altro gradito e, in
mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al
Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli
amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60)
giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo ventiquattro (24)

Roberta Fontana

Desiree Canale

Notaio

Gaetano Zappalà
Maresca



L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il

numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo venticinque (25)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo ventiquattro (24).

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo ventisei (26)

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro cinquanta cadauna. Le quote complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale e rappresentati da quote nominative, ciascuna del valore di euro cinquanta;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo ventinove (29);

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo otto (8);

d) da eventuali riserve formate dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi e agli eredi e ai legatari dei soci defunti;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci

nel limite delle azioni o quote sottoscritte.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società cooperativa.

Articolo ventisette (27)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della società cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il socio che intende trasferire, se del caso anche in parte, la propria quote deve darne comunicazione agli amministratori, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo cinque (5).

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro

sessanta(60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le disposizioni previste dal Titolo VII del presente statuto, salvo il diritto di recesso.

Articolo ventotto (28)

Le quote sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% (venti cinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo ventinove (29)

L'esercizio sociale va dal uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con i criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

L'amministrazione e la contabilità della società cooperativa saranno tecnicamente organizzate, al fine di consentire la netta separazione delle gestioni relative sia alle attività di tipo A sia a quelle di tipo B, per una corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente

normativa.

Il bilancio, nella sua formulazione e risultato, dovrà tenere distinte le diverse voci relative alle attività di tipo A e di tipo B.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società cooperativa, certificate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e dei conti pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al trenta per cento (30%) ovvero nella diversa misura previ-sta da norme inderogabili di legge;

b) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

c) a eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della società cooperativa, né al suo scioglimento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904;

d) a rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni sociali, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

e) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria deve essere:

1) destinata, nella misura non inferiore al venti per cento (20%) ovvero nella diversa misura prevista da norme inderogabili di legge, ai fini mutualistici, ai sensi e agli effetti dell'art. 2545 quater, comma 2, del codice civile e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità da disciplinarsi con apposito regolamento interno;

2) ripartita fra i soci volontari in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e, più precisamente, in proporzione alla quantità del lavoro da ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale, con le modalità da

disciplinarsi con apposito regolamento interno.

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle partecipazioni sociali sino al massimale consentito dalle leggi vigenti oppure accantonate in apposito fondo.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione alla riserva legale del prescritto trenta per cento (30%) ovvero della diversa percentuale prevista da norme inderogabili di legge.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nella precedente lettera e), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile, alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n. 904.

La società cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le società cooperative a mutualità prevalente.

Articolo trenta (30)

Il consiglio di amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico, a titolo di ristoro, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristoro, che potrà essere attribuito mercè diretta erogazione.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la società cooperativa e il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Articolo trentuno (31)

Sono organi della società cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci, se necessario o se nominato;
- d) il revisore legale dei conti o la società di revisione.

Articolo trentadue (32)

Le assemblee si tengono in sede ordinaria e in sede straordinaria.

I componenti specificano, tuttavia, che lo statuto impiega la formula "assemblea ordinaria" e quella "assemblea

straordinaria" quali espressioni riassuntive delle discipline nello stesso contemplate per il funzionamento dell'assemblea dei soci, che resta sempre, beninteso, unitario organo societario.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza e recapitato a mano ai soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo trentatre (33)

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio dell'esercizio sociale e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo e destina gli utili;

2) procede alla nomina degli amministratori;

3) procede alla nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti, se necessario;

4) determina facoltativamente la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci o le medaglie di presenza per i tre esercizi;

5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

7) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, ove consentito.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro (4) mesi della chiusura dell'esercizio, ovvero entro i sei (6) mesi, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio ed eventualmente entro il mese di dicembre per

l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario ovvero ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo trentaquattro (34)

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, nonché su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria e il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta nei dieci (10) giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea per discuterli.

Articolo trentacinque (35)

In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia

straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della società cooperativa, per cui occorre la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Articolo trentasei (36)

Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano, mentre, per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Articolo trentasette (37)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel competente Registro delle Imprese da almeno novanta (90) giorni. Ciascun socio persona fisica ha un (1) solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione, mentre i soci persone giuridiche potranno

avere un massimo di cinque (5) voti.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo ventiquattro (24), secondo comma.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ogni socio non può rappresentare più di tre (3) soci.

Se del caso, il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente legittimato.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano alla impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo trentotto (38)

L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è presieduta dal presidente e, in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un (1) segretario e, quando occorrono, due (2) scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria è redatto da un Notaio.

Articolo trentanove (39)

Ove si verificchino le condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e in relazione al numero complessivo dei soci raggiunti dalla società cooperativa, alla distanza dai luoghi di lavoro della sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci delle assemblee, il consiglio di amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di fare precedere l'assemblea generale da assemblee separate, convocate nelle località, sedi anche temporanee, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

Per simili specie di convocazioni dovranno essere osservate le seguenti modalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- b) le date di convocazione delle singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto (8) giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere di almeno ventiquattro (24) ore successiva a quella della prima;

d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata, di ciascuna sede anche temporanea di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci ed eventualmente le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi fra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati inferiore a cinquanta (50);

e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci, i soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità,

dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale, il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui de-legati siano presenti nell'assemblea generale.

Articolo quaranta (40)

La società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5), eletti tra i soci dall'assemblea ordinaria, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

La durata in carica è determinata in tre esercizi.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a quello fissato dalla legge (tre esercizi) e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi soci membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società cooperativa.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, a eccezione delle materie previste dall'art. 2475 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta (90) giorni, gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in

termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società cooperativa e dalle sue controllate.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due (2) consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi a non meno di tre (3) giorni dall'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un (1) giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, mentre sono segrete quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei consiglieri oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore oppure loro parenti e affini fino al terzo grado.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente, mentre nelle votazioni segrete la parità comporta la reiezione della proposta

Articolo quarantuno (41)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo, al consiglio di

amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale, fra gli altri, vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituto di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private, per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento dei crediti agli enti cui la società cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- g) conferire procure, ferma la facoltà attribuita al

presidente del consiglio di amministrazione e nominare il direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dall'articolo quattro (4) del presente statuto;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

n) il consiglio di amministrazione provvederà all'esclusione della carica di consigliere qualora lo stesso, senza giustificato motivo, non partecipi, per più di tre volte consecutive, allo stesso consiglio di amministrazione regolarmente convocato durante l'esercizio sociale.

Articolo quarantadue (42)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, applicabile per analogia.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli

rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo quarantatre (43)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. E', perciò, autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società cooperati-va davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a impiegati della società cooperativa, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i

poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Articolo quarantaquattro (44)

La società cooperativa può nominare, nei modi di legge, il collegio sindacale composto di numero tre membri effettivi, soci o non soci, oltre che di numero due sindaci supplenti ovvero il revisore legale dei conti o una società di revisione legale, determinandone le competenze e i poteri.

La nomina del collegio sindacale e/o del revisore legale dei conti e/o della società di revisione legale è obbligatoria nei casi previsti dagli artt. 2543 e 2477 del codice civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compresi i casi previsti dai Decreti Legislativi 3 luglio 2017 nn. 112 e 117, se e in quanto applicabili.

L'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti e/o la società di revisione, nominati ai sensi di legge e di statuto, opereranno secondo le disposizioni dettate dal codice civile in tema di società cooperativa e di società a responsabilità limitata, nonché secondo le disposizioni dettate dalle leggi speciali in materia.

Titolo VII

Controversie

Articolo quarantacinque (45)

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la

società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della camera di commercio di Siracusa, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come previsto nella presente clausola, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale con le modalità previste dagli articoli quarantasei (46) e seguenti.

Articolo quarantasei (46)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nominati con le modalità di cui al successivo articolo quarantasette (47) ovvero in conformità del regolamento della camera arbitrale della camera di commercio di Siracusa, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società, che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di

esclusione da socio;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla società cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo quarantasette (47)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro quindicimila virgola zero zero (euro 15.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia, si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per tutte le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti presso l'albo degli avvocati, dei commercialisti e dei notai e sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti

tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre (3) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica di ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo quarantotto (48)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione

all'attività sociale.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Articolo quarantanove (49)

L'assemblea, che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo cinquanta (50)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo ventinove (29), lettera c);

- a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

il tutto in completa conformità all'art. 2514, lettera d), del codice civile.

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

Articolo cinquantuno (51)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società cooperativa e i soci determinando criteri e regole inerenti

lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione della assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo cinquantadue (52)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare trovano puntuale applicazione le disposizioni di cui all'art. 2514 del codice civile, per cui vi è:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo cinquantatre (53)

Per tutto quanto non espressamente regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto forma parte integrante, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla Legge 31 gennaio 1991 n. 381, come modificata tra l'altro dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112.

Per quanto non espressamente previsto dagli artt. 2511 e seguenti, titolo sesto, del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata. In caso di contrasto delle clausole del presente statuto con le norme imperative, le clausole del presente atto si intenderanno espunte e sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7
marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi
consentiti.